

QUESITO: 1

ringraziando per la lettera di invito, siamo a precisare che noi abbiamo le categorie OS18A e OS18B non quindi la prevalente OG1, chiaramente per la presentazione dell'offerta di gara ci raggrupperemo in ATI.

Chiediamo di confermarci la validità dell'invito rivolto solo a noi che rappresentiamo le categorie inferiori.

RISPOSTA:

vista la richiesta di chiarimento da Voi trasmessa in data 09.08 u.s., Vi rappresentiamo l'impossibilità di dare riscontro positivo alla stessa, in quanto, in base a quanto da Voi riferito, in contrasto con quanto stabilito dalla Lettera d'invito (cfr. punto A.6 "Soggetti ammessi alla gara", a mente del quale *"Gli operatori economici invitati hanno facoltà di presentare offerta **quali mandatarî di operatori economici riuniti**"*) il quale riproduce il generale principio affermato dall'art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016 secondo cui *"In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti"*.

Stante la dichiarata carenza dei requisiti richiesti per la categoria prevalente e data la conseguente impossibilità di partecipazione in qualità di mandatario di un ipotetico RTI, riteniamo che la S.V. non sia legittimata a presentare offerta nelle forme da Voi prospettate.

Al riguardo, ci preme evidenziare come fin dall'avviso di indagine di mercato fossero stati chiaramente indicati le Categorie dei lavori ed i conseguenti requisiti di partecipazione richiesti, con onere per i soggetti interessati di dichiararne il possesso e di manifestare l'interesse ad essere invitati conformemente ai principi summenzionati

QUESITO: 2

Chiediamo cortesemente in merito alle categorie definite nella gara, in modo particolare all' OS18 A e B se per entrambe è richiesto il possesso della certificazione SOA o se sono sufficienti i requisiti art. 90 trattandosi di importi inferiori ai 150000,00 Euro.

RISPOSTA:

Si conferma che, con riferimento alle categorie OS-18-A e OS-18-B, essendo lo stesse di importo singolarmente inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici possono partecipare alla gara ancorché sprovvisti dall'attestazione di qualificazione SOA, qualora attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 207/2010 mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

QUESITO: 3

Con la presente chiediamo un'ulteriore delucidazione in merito alla cat OG11 class. I
è possibile partecipare alla gara in alternativa alla suddetta categoria se in possesso di cat. OS28 e OS30 class. I

RISPOSTA:

Si conferma che per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso della qualificazione nella categoria OG11 e che tale requisito non può essere soddisfatto con la qualificazione nelle sole categorie OS28 e OS30.